

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 524**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BRUNALE, BASSO, GIOVANELLI,  
MASCIONI, MONTINO, MURINEDDU, PIATTI, TURCI e VICINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2001**

—————

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di  
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conser-  
vati destinati al consumo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha rappresentato e rappresenta ancora oggi uno strumento valido per il settore della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, perché ha consentito di mettere a fuoco e risolvere positivamente una serie di contraddizioni e problemi. Innanzitutto ha riconosciuto un ruolo diretto delle regioni, che con la loro iniziativa legislativa di attuazione hanno consentito:

il recupero di aree marginali sviluppando un'attività agricola importante non solo sotto il profilo produttivo e per la integrazione del reddito di centinaia di agricoltori, ma anche soprattutto per la tutela e la valorizzazione ambientale;

di rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta superando la conflittualità fra proprietari-conduttori dei fondi e raccoglitori, consentendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, con lo stabilire norme rigorose, tutelando i consumatori;

la valorizzazione di altre produzioni tipiche di qualità;

la regolamentazione più puntuale e l'incremento delle attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione con effetti di positiva ricaduta sul piano del reddito e dell'occupazione.

La citata legge n. 752 del 1985, tuttavia, alla luce dell'esperienza realizzata, ha bisogno di almeno due punti di integrazione:

per la disciplina dei controlli sulle attività di cui all'articolo 3, inerenti la realizzazione di tartufaie coltivate e i miglioramenti di quelle naturali, allo scopo di evitare frodi alimentari e commerciali e danni ambientali;

per gli aspetti fiscali connessi con la raccolta e la commercializzazione.

È su questi due punti che si propongono le modifiche di cui agli articoli 2 e 4 del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle politiche agricole e forestali, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali delle università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni mediante rilascio di certificazione scritta».

### Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto, deve essere presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

a) attestato della impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all'impianto sono state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

b) attestato di controllo delle piante preventivamente micorrizzate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole regioni, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie di tartufo indicata.

Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma sesto le regioni individuano criteri, modalità ed idonea metodologia di controllo delle piante tartufigene».

#### Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie».

#### Art. 4.

1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente

n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole «esclusi i tartufi,» sono soppresse.





